



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA**

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE O IL RAFFORZAMENTO DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all’articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n.39” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO il D.P.C.M. del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO l’articolo 16 del citato D.P.C.M. del 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le Pari Opportunità è “la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”;

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. USG n.6759 del 1° ottobre 2018, inerente aspetti operativi dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito “UNAR”);

VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n.540;

VISTO il D.P.R. 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è nominata Ministro senza portafoglio, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n.2629;

VISTO il D.P.C.M. 23 ottobre 2022 di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio che attribuisce all'on. Eugenia Maria Roccella l'incarico nelle materie per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n.2631;

VISTO il D.P.C.M. 28 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2022 con il n.3087, che conferisce alla dott.ssa Laura Menicucci, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n.8 “Pari Opportunità” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2022 al n.2311, che conferisce al dott. Mattia Peradotto l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità, come modificato dal D.P.C.M. del 21 maggio 2025 registrato dalla Corte dei conti il 30 giugno 2025 al n. 1774;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 12 dicembre 2022, registrato dall'UBRRAC il 13 dicembre 2022, al n.4630, che assegna al dott. Mattia Peradotto, Coordinatore dell'UNAR, la gestione delle risorse finanziarie, le autorizzazioni alle missioni nazionali e internazionali per il personale dell'UNAR, e i relativi poteri di spesa afferenti al cap. 537, nonché la gestione delle risorse finanziarie e i relativi poteri di spesa afferenti al cap. 527, Centro di Responsabilità 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025 di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026, al n. 372;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 in attuazione del Regolamento UE (GDPR);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTA la Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ+ 2026-2030, presentata dalla Commissione europea in data 8 ottobre 2025;

VISTA la Strategia nazionale LGBT+ per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2022-2025, adottata con decreto direttoriale del 6 ottobre 2022, in coerenza con la sopra citata Strategia europea;

VISTO il decreto direttoriale Rep.357/2025 del 30 dicembre 2025, che ha prorogato la suddetta Strategia nazionale LGBT+, fino al 2027, allo scopo di consentire il completamento e il consolidamento delle azioni già avviate, evitare soluzioni di discontinuità nelle politiche di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assicurare un allineamento temporale con i cicli di programmazione europei e nazionali;

VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTO l'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126 che al comma 2 istituisce un Programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di Centri contro le "discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere";

VISTO il decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 17 dicembre 2020, sul quale è stato acquisito in pari data il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che in sede di prima applicazione, individua le modalità di attuazione del comma 2 del sopra citato articolo 105-*quater*, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo in particolare la pubblicazione di un Avviso a cura dell'UNAR, per un immediato utilizzo delle risorse stanziato per l'anno 2020;

VISTO l'Avviso pubblico del 10 marzo 2021, relativo alle risorse stanziato per l'anno 2020 per la selezione di progetti per la costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che ha avviato interventi di natura sperimentale (di seguito, anche "Centri");

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 15 luglio 2024 sul quale è stato acquisito in data 11 luglio 2024 il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha approvato il Programma per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime, prevedendo su tutto il territorio nazionale la realizzazione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO in particolare l'articolo 2, primo comma, del predetto decreto che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, procede ad indire gli avvisi pubblici, finalizzati al finanziamento dei Centri per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, così come definiti dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2020, dallo stesso decreto e dal Programma ad esso allegato;

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 23 maggio 2023, sul quale è stato acquisito in data 10 maggio 2023 il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha disposto il rinnovo di 12 mesi delle convenzioni stipulate con i soggetti aggiudicatari, all'esito dell'Avviso del 10 marzo 2021, mediante le risorse stanziare per l'anno 2021 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126;

VISTO l'Avviso pubblico del 24 luglio 2024, relativo alle risorse stanziare relative agli anni 2022 e 2023 per la selezione di progetti per l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 12 settembre 2025 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il D.P.C.M. del 4 dicembre 2025 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028";

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità anno 2026 dell'11 febbraio 2026, registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 2026, al n. 786;

CONSIDERATO che i Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale o identità di genere devono garantire alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità, consolidamento e potenziamento dell'azione già avviata con il precedente Avviso pubblico del 24 luglio 2024;

CONSIDERATO l'accordo di collaborazione del 16 dicembre 2025, stipulato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra l'UNAR e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in partenariato con CITTALIA, ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'8 gennaio 2026 al n. 26, denominato "*SCRIPT - Supporto alla Cabina di Regia per l'Implementazione del Programma Triennale per i Centri contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere*", finalizzato anche a valorizzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti per rafforzare l'efficacia degli interventi di tutela dei diritti e contrasto alle discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

VISTA la determina a contrarre REP.91/2026 del 14 maggio 2026, con la quale è stata avviata la procedura relativa alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Articolo 1

Finalità, obiettivi e linee di intervento

1. Il presente Avviso ha la finalità di garantire tutela e sostegno concreto alle persone vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza. La finalità dell'Avviso è, inoltre, quella di consolidare una rete territoriale integrata capace di rispondere in un'ottica multidimensionale ai bisogni delle persone vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, prevedendo il coinvolgimento di soggetti istituzionali e attori della società civile, anche mediante la stipula di accordi con enti regionali e locali, ai fini della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni e della tutela dei diritti fondamentali e la promozione di una cultura dell'inclusione.
2. Coerentemente con le finalità indicate al comma 1, l'Avviso ha l'obiettivo di promuovere l'erogazione e la diffusione dei servizi a tutela delle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, su tutto il territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati all'istituzione e al rafforzamento di Centri contro le discriminazioni, garantendo, ove necessario, anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto. Tali progetti devono essere, altresì, in grado di generare un valore aggiunto nella governance nazionale e territoriale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e garantire, al contempo, il sostegno e l'aiuto alle persone vittime di tali discriminazioni, in situazioni di vulnerabilità,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

favorendo la costruzione di percorsi personalizzati volti a sostenere l'autonomia e l'inserimento socio-lavorativo.

3. Le Linee di intervento oggetto del presente Avviso sono così articolate:

- **Linea A)** l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, ossia strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone vittime di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- **Linea B)** il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto ossia strutture residenziali, già esistenti e operative da almeno un anno, per persone vittime di discriminazione motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che si trovino in condizioni di vulnerabilità, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 2

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria complessiva disponibile per l'attuazione dei progetti di cui al presente Avviso è pari ad € 9.000.000,00 (euro novemilioni/00) a valere sulle risorse relative agli anni 2024, 2025 e 2026 del capitolo di spesa 527 "Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" – Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1, destinate alla concessione del contributo UNAR (di seguito, anche, "contributo"), sono ripartite per l'attuazione delle Linee di intervento A e B come segue:
 - **Linea A)** progetti per l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere: € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).
Nell'ambito di tale Linea, il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo massimo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00).
 - **Linea B)** progetti per il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto: € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
Nell'ambito di tale Linea, l'importo del contributo per ciascun progetto è determinato in base al numero di posti letto di cui è dotato il Centro alla data della presentazione della proposta progettuale, secondo la seguente suddivisione in fasce:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- **FASCIA 1)** da 1 a 5 posti letto: il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo massimo di € 180.000 (euro centottantamila/00);
 - **FASCIA 2)** da 6 a 10 posti letto: il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo massimo di € 230.000 (duecentotrentamila/00);
 - **FASCIA 3)** da 11 a 15 posti letto: il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo massimo di € 280.000 (euro duecentottantamila/00);
 - **FASCIA 4)** da 16 a 20 posti letto: il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo massimo di € 330.000 (euro trecentotrentamila/00);
 - **FASCIA 5)** oltre 20 posti letto: il contributo per ciascun progetto non può superare l'importo di € 380.000 (euro trecentottantamila/00).
3. Con riferimento alla Linea B, il numero di posti letto dichiarato in fase di presentazione della proposta progettuale, e utilizzato dall'UNAR per la determinazione del contributo spettante, non può essere ridotto per tutta la durata dello svolgimento del progetto. Qualora si verifichi una riduzione di tale capacità ricettiva che comporti lo slittamento del progetto in una fascia inferiore rispetto a quella applicata in sede di ammissione, il contributo è rideterminato dall'UNAR applicando il massimale previsto con riferimento alla nuova fascia di pertinenza, secondo quanto stabilito al comma 2.
4. Il soggetto proponente deve garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale del progetto, con l'onere di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 10, le modalità con cui lo stesso intende assicurare la copertura della quota a proprio carico. È, comunque, ammessa una quota di cofinanziamento in misura superiore a quella obbligatoria.
5. In caso di partecipazione in forma associata (ATS), il cofinanziamento può essere apportato interamente dal capofila o da un altro soggetto componente l'ATS, oppure essere ripartito tra tutti o parte dei componenti.
6. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 1, residuino risorse tra quelle assegnate a una delle due Linee di intervento di cui al comma 2, l'UNAR si riserva la possibilità di attribuire dette risorse, in tutto o in parte, all'altra Linea di intervento.

Articolo 3 Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di partecipazione, i seguenti soggetti:
- a) gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- b) le associazioni e le organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, in forma singola o associata;
- c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) anche in forma associata tra loro.
2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera a), possono ricorrere, laddove compatibili, a una delle forme associative previste dal Titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
 3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b), qualora soggetti proponenti in forma singola o in qualità di capofila, devono:
 - essere iscritte nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - essere costituite da almeno tre anni e non avere scopo di lucro;
 - prevedere nel loro Statuto, da almeno tre anni, la tutela dei diritti delle persone LGBT+;
 - avere una comprovata e consolidata esperienza di almeno tre anni nell'ambito della tutela dei diritti delle persone LGBT+, nonché del sostegno e aiuto alle persone vittime di discriminazione e violenza per orientamento sessuale e identità di genere;
 - avere un bilancio di esercizio degli ultimi tre anni.
 4. Qualora si intenda partecipare in forma associata, al momento della presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1, deve essere data chiara indicazione della composizione dell'ATS, con apposita dichiarazione di impegno alla costituzione della medesima, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti interessati, e contestuale indicazione del soggetto designato per il ruolo di capofila.
 5. La formalizzazione della costituzione dell'ATS può avvenire anche dopo la presentazione della proposta progettuale, tramite mandato collettivo irrevocabile conferito all'ente, associazione o organizzazione indicata quale capofila e mandataria, a mezzo atto notarile o scrittura privata autenticata.
 6. Se il soggetto capofila dell'ATS è un ente locale, deve essere garantita la partecipazione di almeno un'associazione di cui al comma 1, lettera b) avente i requisiti specificati al comma 3.
 7. È ammessa la presenza in ciascuna ATS di associazioni o organizzazioni non in qualità di capofila, che si sono costituite da meno di tre anni e che abbiano svolto attività di erogazione di servizi attinenti a quelli previsti dall'articolo 5 del presente Avviso.
 8. Limitatamente alla Linea B, ai fini dell'ammissibilità al contributo, il Centro oggetto della proposta progettuale deve risultare esistente e operativo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di partecipazione, avendo garantito in tale periodo le prestazioni di vitto e alloggio di cui all'articolo 4, comma 2, punto ii).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

9. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso.
10. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta progettuale per singola Linea di intervento (Linea A e Linea B), sia in forma singola che in qualità di capofila o partner di un'ATS. È, pertanto, consentita la presentazione di due distinte proposte, una per ciascuna Linea, a condizione che i Centri interessati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, ai punti i), ii) e iii). Nel caso di soggetti partner di ATS, è consentita la partecipazione a più proposte solo qualora le stesse siano presentate dal medesimo capofila.
11. L'ente locale, l'associazione o l'organizzazione capofila è comunque responsabile unico nei confronti dell'UNAR per la realizzazione del progetto e per la predisposizione, la raccolta e l'invio dei documenti e delle informazioni richieste oltre che della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute. Il contributo è erogato dall'UNAR all'ente, all'associazione o all'organizzazione capofila che provvede al trasferimento dello stesso al/ai soggetto/i facenti parte dell'ATS eventualmente costituita, in relazione alle quote loro spettanti.
12. Le attività progettuali devono essere realizzate direttamente dal soggetto proponente, sia esso in forma singola o in ATS.
Non è ammesso l'affidamento a soggetti terzi di interi ambiti operativi del progetto per il quale è richiesto il contributo previsto dal presente Avviso.
L'eventuale affidamento a enti, società o organizzazioni esterne di specifiche attività progettuali è consentito esclusivamente previa valutazione e approvazione della Commissione di cui all'articolo 12; a tal fine, il soggetto proponente è tenuto a fornire, in sede di domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1, una descrizione delle attività oggetto di affidamento nonché delle motivazioni che ne rendono necessario il ricorso.
Resta inteso che non rientra nella suddetta limitazione il ricorso a figure professionali e consulenti esterni che risultino necessari a integrare competenze specialistiche all'interno del gruppo di lavoro multidisciplinare, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

Tipologia dei Centri e requisiti organizzativi

1. I Centri destinatari del contributo sono riconducibili ad una delle Linee di intervento indicate all'articolo 1, comma 3:
 - **Linea A)**
La proposta progettuale deve riguardare l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni ossia sedi operative per attività finalizzate a contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

• **Linea B)**

La proposta progettuale deve riguardare il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto ossia strutture residenziali, già esistenti e operative da almeno un anno, anche a indirizzo riservato o segreto, dedicate ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I soggetti proponenti devono assicurare, per l'intera durata del progetto, che i Centri destinatari del contributo siano in possesso dei seguenti requisiti organizzativi, garantendo:

i) Linea A)

- a) la facilità di accesso;
- b) l'apertura di almeno cinque giorni su sette;
- c) una linea telefonica attiva 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica;
- d) l'ascolto mediante colloqui telefonici;
- e) la protezione e l'accoglienza;
- f) il supporto psicologico;
- g) il supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale;
- h) il supporto sanitario;
- i) la mediazione sociale;
- j) l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici;
- k) l'orientamento all'autonomia abitativa;
- l) un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;
- m) l'anonimato e la riservatezza delle persone;
- n) la competenza degli operatori del Centro sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- o) il possesso dei requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività nel pieno rispetto della privacy.

ii) Linea B)

- a) la facilità di accesso;
- b) una linea telefonica attiva 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica;
- c) un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;
- d) l'anonimato e la riservatezza delle persone;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- e) che il Centro sia esistente da almeno un anno e abbia garantito, nello stesso periodo, condizioni di vitto e alloggio corrispondenti a quelle di cui alla successiva lettera i);
- f) il possesso dei requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività nel pieno rispetto della privacy;
- g) l'ubicazione del Centro presso un immobile o porzione di immobile di civile abitazione, ovvero in una struttura di comunità, organizzata in modo da garantire locali idonei per un'accoglienza dignitosa;
- h) normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari ed edilizi minimi previsti dalla normativa vigente e la conformità degli impianti;
- i) l'alloggio, il vitto e i beni primari per la vita quotidiana alle persone vittime di discriminazione o violenza;
- j) un percorso di accompagnamento individualizzato, con il coinvolgimento del soggetto proponente, per definire nel dettaglio obiettivi, azioni, rete territoriale attivata, tempi e permanenza nell'abitazione, prevedendo, ove possibile, iniziative di reinserimento socio-lavorativo;
- k) l'applicazione di modalità operative integrate, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, con le forze dell'ordine e le istituzioni del territorio e assicurare i collegamenti diretti con le strutture di accoglienza e gli altri Centri contro le discriminazioni LGBT+, laddove esistenti, presenti sul territorio, sulla base di specifici accordi;
- l) l'ascolto mediante colloqui telefonici;
- m) la protezione e l'accoglienza;
- n) il supporto psicologico;
- o) il supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale;
- p) il supporto sanitario;
- q) la mediazione sociale;
- r) l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante percorsi specifici;
- s) l'orientamento all'autonomia abitativa;
- t) la competenza degli operatori del Centro sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- u) il servizio sette giorni su sette h 24;
- v) l'accesso ai servizi alle persone maggiori di 18 anni senza limitazioni di età.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

iii) Linea A) e Linea B)

Qualora il soggetto proponente presenti due distinte proposte progettuali, una per ciascuna Linea d'intervento, oltre a garantire che i due Centri siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma 2, rispettivamente ai punti i) e ii), deve anche:

- a) garantire la piena riservatezza degli assistiti nell'ambito di ciascun progetto, anche mediante una suddivisione degli spazi idonea a preservare la privacy degli utenti. Qualora la sede sia comune per i due Centri, i locali devono essere organizzati in modo da garantire la netta separazione fisica delle attività;
- b) attribuire denominazioni differenti ai rispettivi progetti, al fine di consentire la corretta tracciabilità amministrativa e di monitoraggio;
- c) assicurare una chiara riconducibilità di ogni spesa a ciascuno dei due distinti progetti;
- d) garantire l'adozione di procedure di rendicontazione indipendenti con flussi documentali distinti e non sovrapponibili;
- e) assicurare l'assoluta assenza di sovrapposizioni orarie e di doppio contributo per le medesime voci di spesa, anche nel caso in cui siano impiegate le stesse risorse umane su entrambi i progetti.

Per tale fattispecie, nell'ambito della Convenzione di cui al successivo articolo 13, comma 3, possono essere definiti ulteriori adempimenti in capo ai soggetti proponenti.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei servizi assistenziali

1. I servizi a favore delle vittime di discriminazione o violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere devono essere erogati a titolo gratuito e senza qualsivoglia onere economico o rimborso, a carico delle vittime.
2. I Centri devono adottare la Carta dei servizi e predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti. Anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, i Centri devono far riferimento, ove necessario, alla rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
3. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o degli abusi.
4. Al fine di garantire un più efficace svolgimento dei servizi, i Centri contro le discriminazioni di cui alla Linea A e alla Linea B del presente Avviso devono:
 - a) svolgere apposita istruttoria documentale sugli eventuali abusi o discriminazioni subiti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- b) raccogliere le eventuali segnalazioni da parte delle strutture sanitarie o socio-assistenziali dislocate sul territorio;
- c) raccogliere e monitorare in maniera periodica e con funzione statistica i dati qualitativi e quantitativi sui soggetti presi in carico e sui servizi erogati secondo le modalità che saranno definite nella Convenzione stipulata con l'UNAR, di cui al successivo articolo 13, comma 3, anche sulla base dell'accordo di collaborazione stipulato dall'UNAR con ANCI e CITTALIA, citato in premessa;
- d) raccogliere informazioni sulle condizioni economiche e socio-lavorative dell'utente, al fine di valutare una soluzione a breve, medio, lungo periodo idonea al caso specifico.

Articolo 6 **Categorie professionali**

1. Il soggetto proponente deve prevedere lo svolgimento delle menzionate attività di erogazione dei servizi, avvalendosi di un gruppo di lavoro con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, e adeguatamente e costantemente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni in materia di orientamento sessuale e identità di genere tramite appositi piani formativi e coordinato da un responsabile della struttura.
2. I servizi di cui all'articolo 5 devono essere assicurati attraverso il coinvolgimento delle seguenti categorie professionali:
 - assistenti sociali,
 - mediatori sociali,
 - psicologi e/o psicoterapeuti,
 - educatori professionali,
 - avvocati civilisti e penalisti,
 - medici specializzati,e ove necessario:
 - mediatori culturali e linguistici;
 - esperti in supporto tra pari (*peer mentor*), con comprovata esperienza in percorsi di empowerment e fuoriuscita dalla violenza all'interno della comunità LGBT+.
3. Le esperienze e la specializzazione delle figure inserite nel gruppo di lavoro devono essere comprovate da dettagliati curricula da allegarsi alla domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1. Tali curricula devono essere redatti in modo da porre in evidenza le esperienze rilevanti ai fini del presente Avviso.
4. Il soggetto beneficiario si impegna a garantire la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti, nei limiti previsti all'articolo 8, comma 4. Tale percorso può essere integrato da specifiche iniziative formative definite e messe a disposizione dall'UNAR nel corso del progetto - anche per il tramite dell'accordo di collaborazione citato in premessa, stipulato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

dall'UNAR con ANCI e CITTALIA - finalizzate ad assicurare l'omogeneità e la qualità degli interventi su base nazionale.

5. Qualora il soggetto beneficiario, durante lo svolgimento del servizio, si trovasse nelle condizioni di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve garantire la comprovata esperienza e specializzazione dei sostituti, i quali devono possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

Tali variazioni, che devono necessariamente essere preventivamente approvate dall'UNAR, devono avere carattere eccezionale e non possono, in ogni caso, riguardare più del 50% dei componenti del gruppo di lavoro indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1 e approvato dall'UNAR.

Qualora l'Ufficio non si esprima con un diniego motivato entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione - a condizione che quest'ultima sia corredata da tutta la documentazione necessaria, inclusi i curricula - la richiesta si intende approvata per silenzio-assenso. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell'UNAR sospendono i termini del predetto periodo di 30 (trenta) giorni, che riprenderanno a decorrere solo dal momento del completamento dell'istruttoria.

Articolo 7

Durata dei progetti

1. Ai fini del presente Avviso pubblico, i progetti devono avere la durata di 24 (ventiquattro) mesi. La decorrenza dei termini è fissata dalla data di stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 13, comma 3, che determina altresì l'avvio delle attività.

Articolo 8

Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
 - necessari per l'attuazione del progetto;
 - previsti nel piano economico-finanziario;
 - generati dal progetto;
 - effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto beneficiario che attua il progetto;
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali.
2. I costi ammessi a contributo devono essere rendicontati nel rispetto delle Linee guida alla rendicontazione allegate alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, ed essere riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) costi del personale interno dipendente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- b) costi del personale esterno necessario alla realizzazione del progetto (quali coordinatore, operatori di accoglienza, assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati, medici specializzati, ecc...);
 - c) spese per locali (affitto, spese perizia asseverata, ecc.);
 - d) costi per strumenti e attrezzature;
 - e) spese di informazione, pubblicizzazione e comunicazione relative esclusivamente ai servizi erogati dal Centro, non superiori al 5% dell'ammontare del contributo concesso;
 - f) spese per il vitto e per l'acquisto di beni primari per la vita quotidiana, solo nel caso di Centri di cui alla Linea B;
 - g) spese generali inerenti al progetto (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, pulizia locali, etc.) su base forfettaria e comunque non superiori al 10% del contributo concesso. Non sono ammesse spese per l'acquisto di beni immobili.
3. Le spese di personale, interno e/o esterno, destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto, sono ammissibili entro il limite massimo del 25% del contributo concesso.
4. Le eventuali spese di personale, interno e/o esterno, destinate ad attività di formazione sono ammissibili nel limite massimo del 5% del contributo concesso.
5. Con riferimento alla categoria di costo "Locali", ciascuna proposta progettuale può prevedere, nella misura massima del 10% del contributo concesso, interventi di ristrutturazione e/o adattamento dei locali adibiti ai Centri.
Potranno essere, altresì, previsti acquisiti di arredi atti a garantire la funzionalità e l'utilizzo dei locali, nella misura massima del 5% del contributo concesso per ciascun progetto.
6. Sono considerati ammissibili, a titolo di cofinanziamento, la valorizzazione delle ore di lavoro volontario effettivamente prestate per la realizzazione delle attività progettuali, nonché il valore figurativo della concessione in uso di beni immobili destinati allo svolgimento delle attività medesime, secondo i criteri di valutazione e i limiti definiti dalle disposizioni vigenti e dalle Linee guida alla rendicontazione, allegata alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3.
7. Il progetto può prevedere altri finanziamenti o contributi a valere su altri fondi pubblici nazionali ed europei, esclusivamente per il sostenimento dei costi che non sono oggetto di contributo a valere sul presente Avviso. Qualora siano previste ulteriori forme di finanziamento o contributo, queste devono essere, comunque, indicate nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 9

Documentazione richiesta

1. Al fine della presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente deve presentare, a pena di esclusione:
 - a) domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o suo delegato e, nel caso di ATS, da tutti i legali rappresentanti dei componenti o loro delegati (Allegato 1);
 - b) formulario per la presentazione della proposta progettuale compilato in ogni sua parte (Allegato 2) in cui devono risultare anche i componenti l'ATS, qualora prevista, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere, nonché l'indicazione del personale impiegato per le prestazioni;
 - c) piano economico finanziario (Allegato 3);
 - d) in caso di ATS, dichiarazione di impegno a costituire la stessa (Allegato 4);
 - e) se soggetto privato, patto di integrità (Allegato 5);
 - f) relazione delle principali attività realizzate negli ultimi tre anni dal soggetto proponente e dagli altri componenti in caso di ATS;
 - g) titolo di disponibilità del bene (es. proprietà, locazione, comodato) adibito ai Centri di cui alla Linea A e alla Linea B;
 - h) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evincano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Avviso nel caso di associazione o organizzazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo.
2. La documentazione elencata al comma 1, dalla lettera a) alla lettera f), deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto proponente - o da suo delegato, provvisto dei necessari poteri di firma - e, in caso di ATS, da tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti o dai rispettivi delegati.
In caso di sottoscrizione da parte di un delegato, deve essere allegato, a corredo della domanda di partecipazione, il relativo atto di delega.

Articolo 10

Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso pubblico, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 9, deve essere inviata all'indirizzo Pec avvisocad.unar@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2026 a pena di irricevibilità e quindi di esclusione dalle successive fasi di ammissibilità e valutazione di merito. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione a mezzo Pec sono comprovati dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella Pec avvisocad.unar@pec.governo.it. L'UNAR non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del gestore di posta certificata del soggetto proponente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

2. Qualora il medesimo soggetto presenti, per la stessa Linea di intervento, più proposte progettuali in violazione del limite di cui all'articolo 3 comma 10, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima proposta acquisita al protocollo UNAR in ordine temporale. Resta inteso che, ai fini della valutazione, l'ultima proposta ricevuta deve pervenire entro i termini perentori di scadenza previsti dal presente Avviso, pena l'inammissibilità della stessa.
3. Nell'oggetto della Pec deve essere indicata la seguente dicitura: "Avviso 2026_nome soggetto proponente_Linea A o Linea B".
4. Tutta la documentazione richiesta di cui all'articolo 9, costituita da allegati in file separati, deve essere inviata alla Pec avvisocad.unar@pec.governo.it mediante unica trasmissione. I singoli file devono essere nominati con la dicitura del documento cui si riferiscono.
Qualora il soggetto proponente opti per la presentazione di proposte progettuali su entrambe le Linee di intervento (Linea A e Linea B), la relativa documentazione deve essere inviata mediante due distinte trasmissioni Pec.
5. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Le domande presentate attraverso canali o con tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non sono prese in esame.

Articolo 11

Responsabile unico del procedimento e iter procedurale

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso.
2. Successivamente alle verifiche di cui al comma 1, il responsabile unico del procedimento provvede a trasmettere, tramite archivio digitale, alla Commissione di cui al successivo articolo 12, le proposte progettuali risultate ricevibili.
3. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a dare comunicazione ai soggetti interessati dell'esclusione delle proposte progettuali ritenute irricevibili per mancanza dei requisiti di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati possono inviare quesiti di interesse generale (FAQ) per posta elettronica certificata all'indirizzo avvisocad.unar@pec.governo.it entro e non oltre i sette giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" la dicitura "Avviso 2026_nome soggetto proponente_richiesta chiarimenti". Le risposte a quesiti di interesse generale (FAQ) saranno pubblicate sul sito istituzionale www.unar.it nell'apposita sezione "Bandi e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Avvisi??. Le risposte alle FAQ pubblicate sul portale istituzionale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Mattia Peradotto, Coordinatore dell'UNAR.

Articolo 12

Commissione di valutazione e selezione delle proposte

1. Le domande di partecipazione ricevibili sono valutate da una Commissione di Valutazione appositamente costituita, composta da un Presidente e quattro componenti, nominata dal Coordinatore dell'UNAR in seguito alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Per le attività connesse all'ammissibilità delle proposte progettuali trasmesse dal RUP, la Commissione può avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica, nominata dal Coordinatore dell'UNAR, in un numero di componenti non superiore a cinque unità.
3. La Commissione di cui al comma 1, coadiuvata dalla Segreteria Tecnica, provvede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte progettuali trasmesse dal RUP. La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione presentata, di cui all'articolo 9 del presente Avviso. Durante la fase istruttoria sull'ammissibilità delle proposte progettuali, la Commissione, per il tramite del responsabile del procedimento, può invitare i soggetti proponenti a fornire chiarimenti sulla documentazione presentata ed eventuale documentazione integrativa.
4. Le proposte progettuali in possesso dei requisiti formali prescritti sono valutate dalla Commissione sulla base di specifici criteri di valutazione di cui al seguente comma 8. Ai fini della formulazione della graduatoria, per ciascuna proposta progettuale e per ciascun criterio di valutazione viene attribuito un punteggio corredato da sintetica motivazione.
5. Non sono ammessi a contributo le proposte progettuali che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.
6. Nel caso in cui due o più proposte progettuali conseguano il medesimo punteggio e occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al contributo di tutte le proposte progettuali con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria è determinato tramite sorteggio.
7. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, l'UNAR provvede alla ricollocazione delle risorse scorrendo la graduatoria. Qualora nello scorrimento della graduatoria si verificasse parità di punteggio, sarà concesso il contributo per la realizzazione della proposta progettuale individuata mediante sorteggio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

8. Di seguito sono riportati i criteri e gli indicatori che verranno utilizzati per le suddette operazioni di valutazione, con i relativi punteggi massimi attribuibili.

CRITERI	INDICATORI	PUNTI	PUNTEGGIO MAX
AREA 1 QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	1.1. Completezza ed esaustività dell'intervento proposto	Fino a 10	50
	1.2. Strategie di prossimità e radicamento territoriale per l'accessibilità dei servizi, con particolare riferimento a soluzioni operative per il raggiungimento dell'utenza isolata e all'integrazione di strumenti digitali multicanale	Fino a 10	
	1.3. Standard qualitativi e operativi delle prestazioni (Solo per la Linea B) Con riferimento a tale indicatore, è oggetto di valutazione anche la qualità e sicurezza del sistema di accoglienza residenziale	Fino a 20	
	1.4. Multidisciplinarietà e specializzazione del gruppo di lavoro	Fino a 10	
AREA 2 CAPACITA' DI NETWORKING E IMPATTO SULLE RETI TERRITORIALI	2.1. Operatività dei soggetti formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali	Fino a 5	20
	2.2. Capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comprovata mediante lettere di adesione	Fino a 5	
	2.3. Complementarità degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento (ad es. servizi socio-sanitari, di formazione, di inserimento lavorativo ecc.)	Fino a 10	
AREA 3 ULTERIORI FINAZIAMENTI/SOSTENIBILITA'	3.1. Presenza di cofinanziamento volontario (superiore al 10% obbligatorio)	Fino a 4	10
	3.2. Capacità di attivare altri finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del progetto, nell'ottica della sostenibilità.	Fino a 6	
AREA 4 QUALITA' DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	4.1. Congruità del piano finanziario in relazione alle attività da realizzare	Fino a 10	20
	4.2. Coerenza tra voci di costo e risultati attesi	Fino a 10	
TOTALE			100

Articolo 13

Graduatoria, Convenzione ed erogazione del contributo

1. Sulla base degli esiti della valutazione della Commissione di cui all'articolo 12, l'UNAR approva e pubblica sul proprio sito la graduatoria, con indicazione dei progetti ammessi a contributo, non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

ammessi a contributo ed esclusi dalla valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Avviso pubblico. La pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali del Governo, sezione "Amministrazione Trasparente" (www.governo.it) e su quello dell'UNAR (www.unar.it) in apposita sezione "Bandi e Avvisi" ha valore di comunicazione ufficiale, non essendo previste comunicazioni individuali.

2. I progetti sono ammessi a contributo nel limite di cui all'articolo 2 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso pubblico, sulla base della graduatoria di cui al comma 1.
3. La Convenzione è l'atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del contributo, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti beneficiari previsti dalla normativa vigente.
4. Ai fini della stipula della Convenzione di cui al comma 3, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'UNAR la documentazione di seguito elencata, esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo avvisocad.unar@pec.governo.it:
 - polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti commissivi od omissivi;
 - dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle Imposte dirette sul Reddito (ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600);
 - dichiarazione relativa all'indetraibilità dell'IVA, nella quale si attesti che l'imposta sul valore aggiunto rappresenta/non rappresenta un costo effettivo;
 - perizia asseverata da tecnico abilitato, con la quale si attesti l'idoneità dei locali adibiti a Centro contro le discriminazioni (Linea A) o Centro contro le discriminazioni con adeguate condizioni di vitto e alloggio (Linea B);
 - in caso di costituzione di una ATS di cui all'articolo 3, comma 5, l'atto costitutivo della stessa.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della comunicazione dell'UNAR relativa all'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della graduatoria da parte dei competenti organi di controllo.

5. Qualora il soggetto beneficiario sia già aggiudicatario dell'Avviso pubblico del 24 luglio 2024 per la medesima sede, la perizia asseverata da tecnico abilitato di cui al comma 4 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti di idoneità dei locali già dichiarati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

6. Qualora il proponente presenti proposte progettuali distinte per entrambe le Linee di intervento (A e B), prevedendo un'unica sede per i due Centri, la perizia di cui al comma 4 deve riportare anche la suddivisione degli spazi attestando l'idoneità degli stessi a garantire la piena riservatezza degli assistiti nell'ambito di ciascuna progettualità, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, punto iii). A tal fine, l'elaborato tecnico deve dare atto, anche mediante planimetria quotata, della distinzione logistica delle aree destinate alle diverse attività.
7. Nel caso in cui i soggetti beneficiari del presente Avviso siano già aggiudicatari dell'Avviso pubblico del 24 luglio 2024, la sottoscrizione della Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, deve avvenire esclusivamente a seguito della conclusione del progetto finanziato nell'ambito del suddetto Avviso del 24 luglio 2024 e previa ricezione della formale comunicazione di approvazione della relativa rendicontazione a saldo da parte dell'UNAR.
8. L'UNAR eroga il contributo stabilito nella Convenzione con le seguenti modalità:
 - a) una prima erogazione pari al 20% del contributo, a titolo di corrispettivo per le attività istruttorie e per l'avvio operativo delle attività, previa comunicazione di avvio delle attività, da presentarsi entro venti giorni dalla comunicazione da parte dell'UNAR dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti, dietro presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di un pari importo ed avente validità per l'intera durata del progetto ammesso e della relativa richiesta di pagamento;
 - b) una seconda erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e comunque non superiore al 20% rispetto all'importo totale del contributo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare decorsi 6 mesi dall'avvio delle attività.
La richiesta deve essere corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
 - c) una terza erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e comunque non superiore al 20% rispetto all'importo totale del contributo previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare decorsi 12 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- d) una quarta erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e comunque non superiore al 20% rispetto all'importo totale del contributo previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare decorsi 18 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
- e) il saldo è erogato, previa presentazione di una relazione finale nella quale le attività devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
9. Qualora il soggetto beneficiario non ritenga di dover presentare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia della prima erogazione a titolo di corrispettivo per le attività istruttorie e per l'avvio operativo delle attività, il contributo viene erogato dall'UNAR con le seguenti modalità:
- a) una prima erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, non superiore al 40%, rispetto all'importo totale del contributo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario relativa ai primi 6 mesi di attività. La richiesta deve essere corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate nel quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
- b) una seconda erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, non superiore al 20%, rispetto all'importo totale del contributo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, decorsi 12 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate nel quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
- c) una terza erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, non superiore al 20%, rispetto all'importo totale del contributo, previa richiesta da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

parte del soggetto beneficiario, decorsi 18 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate nel quale le stesse devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.

- d) il saldo è erogato, previa presentazione di una relazione finale nella quale le attività devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse. A seguito dell'approvazione della documentazione da parte dell'UNAR, il soggetto beneficiario può presentare la relativa richiesta di pagamento.
10. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 8, lettere b), c), d) ed e), e di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), la documentazione relativa alle relazioni di avanzamento (SAL), alle relazioni finali, alla rendicontazione delle spese sostenute e i relativi allegati devono essere prodotti e trasmessi dai soggetti beneficiari secondo le modalità operative comunicate dall'UNAR in sede di stipula della Convenzione di cui al comma 3.
11. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, secondo la normativa vigente, nonché attraverso il bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
12. Le spese effettivamente sostenute e documentate devono essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
13. Qualora l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate risulti inferiore a quello preventivato nel piano economico finanziario approvato, l'UNAR procederà alla liquidazione del saldo previa rideterminazione del contributo spettante. Tale importo sarà calcolato applicando la percentuale di contributo originariamente concessa sul totale delle spese riconosciute come ammissibili.
14. L'UNAR effettua il monitoraggio delle attività, riservandosi di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione delle attività e la conformità delle procedure.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
2. Gli interessati, ovvero il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato nonché i soggetti terzi di cui al precedente articolo 6, i cui dati personali sono trasmessi per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione della "Informativa sul trattamento dei dati personali", resa disponibile con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Articolo 15

Informazione e pubblicità

1. Gli atti della procedura saranno pubblicati sui siti istituzionali del Governo, sezione "Amministrazione Trasparente" (www.governo.it) e su quello dell'UNAR (www.unar.it) in apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Articolo 16

Utilizzo del logo

1. L'assegnazione del contributo comporta l'obbligo per il soggetto beneficiario di dare adeguata visibilità al contributo ricevuto dall'UNAR. In particolare, il logo ufficiale dell'UNAR, accompagnato dalla dicitura: "*Progetto realizzato con il contributo dell'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali*", deve essere apposto su tutta la documentazione informativa, le pubblicazioni e ogni altro materiale, cartaceo o digitale, prodotto nell'ambito delle attività del Centro antidiscriminazione.
2. L'utilizzo del logo è consentito esclusivamente per le finalità progettuali definite nella Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3 e resta subordinato alla previa autorizzazione scritta dell'UNAR.
3. Le attività di diffusione e promozione del Centro oggetto del contributo anche tramite realizzazione di materiale promozionale devono essere sottoposte ad espressa approvazione preliminare da parte dell'UNAR.
4. Il soggetto beneficiario è tenuto al rigoroso rispetto delle "Linee guida per l'utilizzo del logo UNAR", che sono trasmesse formalmente in sede di sottoscrizione della Convenzione e che costituiscono parte integrante degli obblighi di comunicazione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 17

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Roma, 15 maggio 2026

Il Coordinatore dell'UNAR
Mattia Peradotto